

A norma dell'art. 2, comma 7, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato con d.l. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98,

si informa la Parte Assistita che

- 1) Essa ha la possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita prevista dal d.l. 132/2014 nonché del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto n. 28/2010 e finalizzato sia alla ricerca di un accordo amichevole tra due o più soggetti per la composizione di una controversia, sia alla formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- 2) Il ricorso al procedimento di mediazione comporta l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto che lo disciplina, ed in particolare:
 - a) Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia specie e natura;
 - b) Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e, nel caso di importi superiori, l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
 - c) Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta non rimborsabile (da indicarsi in sede di dichiarazione dei redditi ed utilizzabile esclusivamente in compensazione o, per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, anche in diminuzione dell'irpef dovuta) commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, da determinarsi nella misura effettivamente spettante con decreto del Ministro della Giustizia entro il 30 aprile di ogni anno in proporzione alle risorse all'uopo stanziare e da comunicarsi all'interessato ad opera del Ministero della Giustizia entro i 30 giorni successivi, fermo restando che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito è ridotto della metà;
- 3) L'esperimento del procedimento di mediazione oggetto della presente informativa (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 o ancora del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128- bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in caso di azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché in ogni altra ipotesi in cui esso sia disposto dal Giudice in corso di causa, anche eventualmente in sede di appello.

(avv. Mario Claudio Capponi)

Al momento del conferimento dell'incarico, copia della presente viene restituita sottoscritta dalla Parte Assistita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.